DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 9

Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Versione in vigore dal 23 luglio 2002, non più in vigore dal 29 dicembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Estremi	Legge 6 luglio 2002, n. 137
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-per-la-riforma-dell-organizzazione-del-governo-e-della/art-9-delega-per-l-emanazione-del-testo-unico-delle-disposizioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it